

CASO PRATICO

Il diciannovenne Caio conosce **su facebook** la tredicenne Mevia e tra i due inizia una fitta **corrispondenza via chat**, senza che mai avvenga un incontro effettivo. Caio, dopo qualche tempo, chiede a Mevia di inviargli delle foto in cui lei mostri le sue parti intime. **Mevia gli invia le foto richieste** (consensualmente) e, a sua volta, **chiede a Caio di inviarle qualche foto** in cui anch'egli sia nudo. **Caio Le invia una foto in cui lui stesso e il suo amico coetaneo Sempronio, nel corso di una festa, posavano ubriachi e in slip: foto che Sempronio aveva proibito a Caio di diffondere. La madre di Mevia, avendo per caso scoperto sul computer della ragazza la fitta corrispondenza intercorsa con Caio e le foto che i due si erano scambiati, denuncia il giovane Caio.**

Successivamente anche **Sempronio, avendo appreso dalla stampa locale che Caio aveva inviato a Mevia la foto che Lui aveva vietato di diffondere, denuncia l'amico.**

Il candidato, assunte le vesti dell'avvocato di Caio, individui le ipotesi di reato configurabili a carico del suo assistito, prospettando, altresì, la linea difensiva più utile alla difesa dello stesso.

La pratica del **sexting** è ormai assai diffusa. In sé per sé, non c'è nulla di male a inviare foto di sé stessi nudi, con la consapevolezza dei rischi che ciò comporta in caso di **revenge porn**. Ma in alcuni casi, invece, la legge punisce chi chiede e riceve immagini hot. A spiegare **quando il sexting è reato** è stata una recente sentenza della Cassazione. Cerchiamo di fare il punto della situazione.

Sexting con minorenni: è reato (è il caso in esame)

Chi chiede e riceve immagini di una persona minorenne ritratta nuda, anche se consenziente, commette reato di **pornografia minorile**. Tale illecito scatta quando la persona adulta intrattiene una conversazione online col soggetto **minore di 18 anni**, convincendolo ad inviare autoscatti erotici.

Dunque, se avere un rapporto sessuale, o semplicemente **chiedere di avere un rapporto sessuale**, a una persona con **almeno 14 anni** non è reato, lo diventa invece nel momento

in cui si **chatta** e, nella chat, sono comprese foto o video del minorenne. In questo caso, per non rischiare alcun reato bisogna sincerarsi che l'altra parte abbia almeno 18 anni. Come detto, la **pedopornografia** scatta da 1 a 17 anni.

Nel caso deciso dalla Corte, un uomo adulto era finito sotto accusa per le **foto erotiche** a lui inviate da una ragazzina di 14 anni. Un classico caso di **sexting** quindi. A rendere grave la sua posizione è stata la constatazione che egli avesse portato avanti nel tempo una conversazione digitale – e a **sfondo sessuale** – con la ragazzina, spingendola a realizzare i selfie e inviarglieli.

Inevitabile l'accusa di **pornografia minorile**. Conseguente quindi anche l'applicazione della misura cautelare decisa in questa vicenda, ossia "obbligo giornaliero di presentazione alla polizia giudiziaria".

Secondo la Cassazione, il reato sussiste anche se l'autoscatto del minore è consensuale, spontaneo e perciò espressione di libera autodeterminazione dello stesso. Insomma, non c'è bisogno di alcuna costrizione o strumentalizzazione della vittima.

Il principio dettato dalla Suprema Corte è quello secondo cui «risponde del **delitto di pornografia minorile** anche colui che, pur non realizzando materialmente la produzione di materiale pedopornografico, **abbia istigato o indotto il minore a farlo**, facendo sorgere in questi il relativo proposito, prima assente, ovvero rafforzando l'intenzione già esistente, ma non ancora consolidata». In sostanza, «tali condotte costituiscono una forma di manifestazione dell'utilizzazione del minore, che implica una strumentalizzazione del minore stesso, sebbene l'azione sia posta in essere solo da quest'ultimo», aggiungono i giudici.

Al contrario, non c'è reato se è il minore che, **senza alcuna richiesta o sollecitazione**, invia da sé una foto che lo ritrae nudo. In questo caso, l'adulto non commette alcun illecito penale non avendo indotto il minore a farlo **neanche con una semplice richiesta**.

Insomma, il reato di pornografia minorile non scatta solo se il **sexting è spontaneo**, dal momento della sua creazione all'invio della foto erotica.

Inviare foto hot a un minorenne è reato?

Che succede se, invece, è il minorenne a ricevere, e non a inviare, le foto erotiche? Secondo la Cassazione, è considerato reato di **violenza sessuale** se c'è anche una minaccia, nei confronti della vittima, a inviare anch'essa lo stesso materiale.

In assenza di pressioni, non è possibile neanche parlare del reato di **corruzione di minorenne**. L'articolo 609-quinquies del Codice penale dice che chiunque compie atti sessuali in presenza di persona minore di anni quattordici, al fine di farla assistere, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. La medesima norma aggiunge che alla stessa pena soggiace chiunque fa assistere una persona minore di anni quattordici al compimento di **atti sessuali**, ovvero mostra alla medesima materiale pornografico, al fine di indurla a compiere o a subire atti sessuali. Ebbene, si evince chiaramente da questo articolo che, affinché possa integrarsi il reato in questione, non è sufficiente mostrare al **minore di**

quattordici anni una o più immagini pornografiche, ma è necessario che tale condotta sia finalizzata a far compiere o subire al predetto atti sessuali.

Se è vero che **chiedere una foto hot a un minore è reato**, non lo è invece chiedergli – anche in chat – un rapporto sessuale, a meno che il minore abbia meno di 14 anni.

Dunque, il semplice testo non costituisce reato neanche se viene esplicitamente o implicitamente richiesto un rapporto sessuale a meno che la “vittima” abbia 13 anni o meno. Infatti, se insieme alle parole, c’è l’invito a consumare una relazione fisica si commette reato solo se la ragazza ha da 1 a 13 anni.

Se però, in cambio del **rapporto sessuale**, viene promessa una ricarica del telefono o altra utilità economica (ad esempio, denaro), il reato si consuma se la ragazza ha meno di 18 anni. La prostituzione è vietata solo con minorenni, mentre è legale con chi ha più di 18 anni.

Sexting con maggiorenni: è reato?

Il sexting tra **maggioresnni consenzienti** non è reato. Diventa reato invece la condotta della successiva diffusione dell’immagine a terzi. In questo caso, scatta il reato di **revenge porn**.

Il revenge porn punisce la cessione di contenuti hard senza il consenso di chi li ha realizzati, a prescindere dall’età della persona ritratta. Quindi, può trattarsi anche di un maggiorenne.

L’elemento del consenso è essenziale per ritenere la condotta lecita. Ma il **consenso** può anche essere estorto con la minaccia o la violenza psicologica. È tipico il caso del ricatto. Si pensi a chi minacci una persona di diffondere una chat o un’immagine se questa non acconsentirà a inviargli una **foto hot**. In casi come questi, il sexting diventa reato.

Inviare foto hard non richieste è reato?

Che succede infine se ad essere consenziente è solo la persona che invia le foto? **Inviare foto hot** a una persona che non l’ha chiesto può costituire reato? Inviare materiale porno a una persona maggiorenne, non è reato anche se non richiesto.

L’illecito penale scatta solo quando la condotta viene posta in un luogo pubblico o a mezzo del telefono. Ebbene, a detta della Cassazione, le messengerie come quella di Facebook Messenger o WhatsApp – per quanto si valgano di apposite app installate sullo smartphone – non sono equiparabili al telefono in senso tradizionale come forma di comunicazione diretta, né possono considerarsi comunicazioni «in luogo pubblico» attesa la riservatezza delle stesse. Il **destinatario delle immagini** può ben sottrarsi alla loro visione, magari bloccando il mittente o cancellando il contenuto della chat prima ancora di aprirla.

